



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 28/30 DEL 17.5.2016

**Oggetto:** **Impianto di trasformazione sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in Comune di Ozieri (SS). Proponente: Render s.r.l. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). D.Lgs. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Render s.r.l. ha presentato, a febbraio 2015, e regolarizzato a marzo 2015, l'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di "Impianto di trasformazione sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in Comune di Ozieri (SS)", ascrivibile alle categorie di cui al punto 4, lett. f): "Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno" e al punto 7, lett. w): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i." dell'All.to B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012.

L'intervento, il cui costo è pari a circa 4.810.000 euro, prevede la realizzazione, all'interno di un capannone industriale preesistente ubicato all'interno dell'area del Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani, di un impianto di trattamento di sottoprodotti animali non destinati al consumo umano (SOA), finalizzato prevalentemente alla produzione di energia elettrica, attraverso un impianto di cogenerazione alimentato ad olio animale. L'impianto nel suo complesso consta di due moduli: un impianto di trasformazione dei SOA che produce olio e farine animali e un impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 2,709 MW, alimentabile anche con olio vegetale, direttamente connesso alla rete di distribuzione pubblica e già autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e della Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, con Determina Dirigenziale prot. 17301 rep. n. 340, in data 25.6.2014.

L'impianto di trattamento dei SOA è composto, principalmente, dalle seguenti parti impiantistiche: contenitori di ricevimento materia prima, pre-frantumatore, frantumatore, cuocitore, contenitore di drenaggio, pressa, decanter e gruppo di centrifugazione, impianto di depurazione fumi tipo



combustore termico, impianto di abbattimento composti odorigeni tipo scrubber, impianto di degommaggio, caldaia di back-up e sistemi di contenimento.

Il modulo di cogenerazione sarà composto da un motore a ciclo diesel a quattro tempi turbocompresso e da un alternatore del tipo trifase sincrono. Il sistema di trattamento dei gas di scarico sarà principalmente composto da un catalizzatore ossidante, un impianto di abbattimento SCR e un camino di espulsione fumi.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento di VIA, comprensivo anche della valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. tenuto conto che l'intervento è parzialmente ricompreso all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000, è stato condotto in modo coordinato con la Provincia di Sassari in quanto, coerentemente con le norme e regolamentazioni vigenti, il progetto è sottoposto anche ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Proseguendo nell'illustrazione, l'Assessore precisa che in data 13 maggio 2015, presso l'aula consiliare del Comune di Ozieri, si è tenuta la presentazione al pubblico del progetto e dello SIA, nel corso della quale non sono state presentate osservazioni, né sono pervenute successivamente.

In data 22 luglio 2015, presso la sede dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, si è quindi tenuta la conferenza istruttoria che, al fine di consentire il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di VIA e di AIA, di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i., ha assolto anche le funzioni della conferenza dei servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Alla conferenza ha partecipato, oltre ai rappresentanti della Società proponente e ai funzionari del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) e della Provincia di Sassari, il Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio. Nell'ambito della stessa, sono state rappresentate, dallo SVA e dagli altri Enti convenuti, le osservazioni emerse a seguito dell'istruttoria, ed è stata data lettura:

- della nota prot. 24016-2015 del 21.7.2015, con cui il Dipartimento di Sassari dell'ARPAS ha trasmesso le proprie osservazioni;
- della nota prot. n. 30378/XIV.15 del 8.7.2015, con cui il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Sassari e di Olbia-Tempio ha comunicato che "il previsto progetto non interessa aree o immobili assoggettati a vincoli paesaggistici ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm.ii. Considerato inoltre che le aree interessate non presentano caratteristiche paesaggistiche di particolare pregio e che i lavori riguardano in massima parte interventi



interni ai capannoni esistenti, non si rilevano specifiche criticità ai fini dell'assoggettamento alla procedura di VIA”;

- della nota prot. n. 7603 del 15.7.2015, con cui la Direzione generale Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna ha comunicato che “l’area sede dell’impianto in questione non ricade tra quelle perimetrata a pericolosità né idraulica né geomorfologica ai sensi del P.A.I. Pertanto la realizzazione dell’intervento non richiede la redazione di alcuno studio di compatibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I. ... per quanto sopra esposto, non sussistono competenze autorizzative in capo al Servizio scrivente in ordine al procedimento di VIA di cui trattasi”.

Successivamente è pervenuta la nota prot. n. 118 del 22.7.2015, con cui il Consorzio per la zona di sviluppo industriale Chilivani Ozieri ha comunicato che “per quanto di competenza si rilascia nulla osta alla costruzione e all’esercizio di un impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, da realizzarsi nel Comune di Ozieri (SS) loc. Chilivani, in area ZIR, proposto dalla Render Srl, alle seguenti condizioni: - all’avvio dell’esercizio dell’impianto vengano trasmesse a questo Consorzio i certificati di analisi relativi ai reflui di processo, al fine di poter valutare le concentrazioni di inquinanti presenti nello stesso (anche per poter definire la tariffa da applicare per il trattamento del refluo); - venga realizzato un apposito vano ove installare un opportuno strumento di misura del refluo scaricato, che garantisca il libero accesso agli operatori del Consorzio per l’effettuazione delle attività di lettura con annesso pozzetto di ispezione”.

A seguito della conferenza istruttoria, il Servizio SVA, con nota prot. n. 21381 del 8.10.2015, ha trasmesso la richiesta di integrazioni e chiarimenti, riscontrata dalla Società con nota prot. 53/15/BC del 17.11.2015 (prot. DGA n. 24629 del 18.11.2015) e con nota prot. 08/16/BC del 23.3.2016 (prot. DGA n. 6026 del 24.3.2016).

L’Assessore continua rappresentando che, a seguito del deposito delle integrazioni da parte del proponente, sono pervenute allo SVA:

- la nota prot. 7055 del 1.4.2016 (prot. DGA n. 6655 del 5.4.2016), con cui il Comune di Ozieri ha comunicato che “tenuto conto che l’intervento in oggetto, in materia urbanistico edilizia prevede esclusivamente opere interne di adeguamento dei locali esistenti ed impiantistica esterna, il tutto senza comportare alcuna modifica strutturale o volumetrica delle strutture autorizzate (ex stabilimento CONVESA), si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di competenza in materia urbanistico-edilizia, fatti salvi i rispettivi pareri ed autorizzazioni degli altri enti coinvolti nel procedimento in oggetto”;



- la nota prot. 9125 del 5.4.2016 con cui la Provincia di Sassari ha comunicato che “con riferimento alla pratica in oggetto, in riscontro alla fase istruttoria relativa alla documentazione integrativa presentata si comunica che il proponente ha integrato quanto richiesto sia per la procedura di VIA che per la procedura di AIA e pertanto di esprime parere favorevole al proseguo dell’iter istruttorio”;
- la nota prot. 12533-2016 del 18.4.2016 con cui il Dipartimento di Sassari dell’ARPAS ha trasmesso le proprie osservazioni, concludendo che “le osservazioni precedentemente elaborate da questo Dipartimento appaiono in buona misura recepite nella documentazione analizzata, fatti salvi gli aspetti sopra segnalati che richiedono ulteriori approfondimenti in fase di rilascio di AIA”;
- la nota prot. 7935 del 22.4.2016 con cui il Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio ha comunicato che “... In merito alla qualità dell’aria nella zona in cui sorgerà l’impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA), si segnala che per la stessa non sono previsti particolari vincoli, così come indicato nel documento “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale”, di cui alla deliberazione della G.R. n. 52/19 del 10.12.2013, allegato A), nonché nella relazione annuale sulla qualità dell’aria 2015, anno di riferimento 2014 ... Relativamente al succitato impianto di cogenerazione, autorizzato con AU n. 17301 del 25.3.2014, si sottolinea che il combustibile da utilizzare nello stesso deve essere conforme a quanto disposto dall’art. 293 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce, tra l’altro, che i materiali autorizzabili come combustibili sono esclusivamente quelli di cui all’allegato X, parte quinta del medesimo decreto. Nella fattispecie si fa presente che, in merito all’utilizzo del grasso animale come combustibile, è in corso l’iter di concertazione di un decreto, proposto dal Ministero dell’ambiente, finalizzato a inserire alcune categorie di grassi animali. Tuttavia, nelle more dell’emanazione di detto decreto, si è espressa la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente con la nota prot. 15903 del 4.12.2015, che ad ogni buon conto si allega in copia. Tale nota precisa, tra l’altro, che “i grassi animali non possono oggi essere usati come combustibili”, in quanto non inseriti nel richiamato allegato X e che “i regolamenti sanitari europei 1060/2009, 142/2011 e 592/2014, a loro volta, rimettono alla normativa ambientale il compito di individuare i casi in cui i materiali di origine animale sono classificati come rifiuti o combustibili”. Pertanto, a tutt’oggi, secondo quanto dichiarato in maniera inequivocabile dal Ministero dell’Ambiente, il grasso animale potrà essere combusto nel rispetto della “normativa vigente in materia di rifiuti”, secondo il disposto del succitato art. 293 del d.lgs. 152/2006, comma 1. Alla luce di quanto sopra



riportato, nel confermare che l'esercizio dell'impianto di cogenerazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche di natura ambientale di cui al Regolamento (UE) n. 592/2014 del 3.6.2014, già formulate da questo Servizio in sede di Conferenza istruttoria, tenutasi in data 22.7.2015, si sottolinea la necessità che gli atti autorizzativi recepiscano quanto stabilito nella succitata nota MATTM prot. n. 15903 del 4.12.2015. Per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di rifiuti, verificato il fabbisogno di ulteriori impianti di trattamento nel territorio regionale indicato nel capitolo 16 del piano regionale, si ritiene la proposta in esame compatibile con la pianificazione regionale. Si ricorda tuttavia che al capitolo 15, paragrafo 15.3 "Definizione dei fattori escludenti" – tabella 15.4-2 il medesimo piano regionale prevede che gli insediamenti di trattamento dei rifiuti (recupero, trattamento e di stoccaggio etc), comportano un vincolo di tutela integrale per una distanza di 1000 m dalle funzioni sensibili (scuole, ospedali, carceri); questo vincolo si applica agli impianti che effettuano operazioni D e R1; sono escluse le installazioni che effettuano operazioni R1 su rifiuti non pericolosi, che hanno una potenzialità di trattamento inferiore o uguale a 10 t/g e si trovano a distanza superiore ai 300 m dalle funzioni sensibili. L'impianto in argomento risulta ubicato a circa 750-800 m da due scuole, pertanto la potenzialità di progetto della sezione di impianto da autorizzarsi in R1 non risulta compatibile con l'ubicazione proposta, fatta salva una riduzione della potenzialità a 10 t/g. Si ritiene inoltre di dover prescrivere la realizzazione di una camera di compensazione tra l'esterno e la sezione che ospita le tramogge di carico e che la stessa sezione sia refrigerata, nonché l'esecuzione periodica della pulizia delle aree interne. In conclusione, l'Ufficio scrivente esprime parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, nel rispetto delle soprariportate considerazioni e prescrizioni".

L'Assessore riferisce, che in merito alla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., considerata anche l'ubicazione dell'impianto in un'area industriale e il solo parziale interessamento (tratto di 160 m di elettrodotto interrato) delle aree della Rete Natura 2000, SIC ITB011113 "Campo di Ozieri e Pianure comprese tra Tula e Oschiri" e ZPS ITB013048 "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri", non sono stati rilevati impatti significativi sugli habitat e sulle specie animali e vegetali delle aree della Rete Natura 2000, esprimendo, pertanto, parere favorevole relativamente al procedimento di Valutazione di Incidenza.

L'Assessore, prosegue rappresentando che il Servizio delle valutazioni ambientali ha concluso l'istruttoria tenendo conto di quanto emerso in sede di presentazione al pubblico e nell'ambito della



conferenza istruttoria, valutando la documentazione depositata e tenendo conto dei pareri e delle note istruttorie degli Enti.

L'Assessore conclude riferendo che il medesimo Servizio, valutato che la documentazione agli atti è risultata adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, ha formulato una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, a condizione che siano attuate le misure di mitigazione previste nello studio di impatto ambientale e siano recepite nel progetto da sottoporre ad Autorizzazione Integrata Ambientale le prescrizioni di seguito riportate:

1. per il contenimento degli impatti in fase di cantiere:
  - a. durante le operazioni di scavo e le costruzioni edili dovranno essere adottati gli opportuni interventi tecnici e gestionali per il contenimento delle polveri;
  - b. i materiali ottenuti dalle eventuali demolizioni dovranno essere separati per tipologia, messi a deposito temporaneo in aree attrezzate e successivamente conferiti a soggetti autorizzati per attività di recupero o smaltimento;
  - c. il rumore prodotto dovrà essere gestito tramite interventi tecnici e gestionali, sia di tipo attivo (es. utilizzo delle attrezzature conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente applicabile) che passivo (es. programma dei lavori che limiti la sovrapposizione temporale delle attività maggiormente rumorose, eventuali barriere provvisorie, etc.) che permettano, quanto più possibile, il contenimento del disturbo entro i livelli attuali e, comunque, nel rispetto dei limiti acustici di zona;
  - d. la programmazione dei lavori dovrà prevedere la concentrazione dei trasporti eccezionali, possibilmente, nelle ore di minima presenza di traffico locale nelle arterie stradali interessate;
  - e. al termine dei lavori, si dovrà prevedere l'immediato smantellamento dei cantieri, lo sgombero e l'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere e il ripristino della funzionalità e dell'originario assetto morfologico delle aree interessate dai lavori;
2. in fase di esercizio, al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee dovranno essere messe in atto tutte le misure gestionali idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno. In particolare:



- a. le eventuali operazioni di manutenzione, nonché l'eventuale rifornimento dei mezzi, dovranno essere effettuate esclusivamente in un'area appositamente attrezzata e idoneamente impermeabilizzata;
  - b. in caso di sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;
  - c. tutte le aree dedicate allo stoccaggio di materiali dovranno essere opportunamente delimitate ed attrezzate per il corretto contenimento degli stessi;
  - d. ogni serbatoio dovrà essere dotato di sistema di controllo automatico per evitare sovrariempimenti e i relativi bacini di contenimento dovranno essere progettati con adeguata capacità;
  - e. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche delle sostanze contenute;
  - f. tutte le aree dedicate alle operazioni di ricevimento, scarico, stoccaggio e movimentazione dei materiali in ingresso, delle sostanze ausiliarie e dei rifiuti prodotti, nonché le aree potenzialmente inquinate da sostanze pericolose, dovranno essere pavimentate, impermeabilizzate e collettate al sistema di drenaggio idrico. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere definito un opportuno piano gestionale che garantisca l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per le operazioni sopra citate, che preveda gli opportuni sistemi di sicurezza atti a evitare sversamenti, anche accidentali, e definisca le operazioni di gestione delle emergenze;
3. dovranno essere adottate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui, scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, e loro localizzazione finalizzata alla minimizzazione delle emissioni sonore verso l'esterno, isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, installazione al chiuso. Le condizioni operative dell'impianto dovranno comunque rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di classificazione acustica;
  4. al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi, in particolare, per la salute pubblica, il proponente dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni, indicazioni strutturali, gestionali e di processo applicabili alla raccolta, al trasporto, al deposito, alla manipolazione e alla



trasformazione dei sottoprodotti di origine animale presenti nel quadro regolamentare comunitario (in particolare, Reg. UE 1069/2009 s.m.i., Reg. UE 142/2011 s.m.i., Reg. UE 592/2014);

5. in sede autorizzativa si dovrà tenere conto delle considerazioni e prescrizioni di cui alla nota del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio prot. 7935 del 22.4.2016, sopra riportata in stralcio;
6. al fine di minimizzare la diffusione degli odori nella fase di scarico e ricezione dei SOA, come previsto dal proponente nella documentazione integrativa depositata a novembre 2015:
  - a. l'ingresso all'area sporca dei mezzi di trasporto dei SOA dovrà avvenire attraverso una bussola, anche costituita da un tunnel scorrevole, dimensionata in modo da contenere interamente il mezzo che deve scaricare, in modo da garantire una ulteriore compartimentazione degli ambienti anche durante le fasi d'ingresso dei mezzi;
  - b. le vasche di carico dovranno essere dotate, oltre che del coperchio a tenuta e del sistema di aspirazione degli odori, anche di un adeguato impianto di refrigerazione delle stesse, le cui modalità e condizioni di funzionamento dovranno essere definite in sede di AIA;
7. al fine di contenere al minimo gli impatti sulla componente atmosfera:
  - a. fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive che potranno pervenire in sede di AIA, la performance emissiva impiantistica dovrà essere mantenuta entro i valori emissivi dichiarati dal proponente, sulla base dei quali sono state effettuate le simulazioni di dispersione in atmosfera e ricaduta al suolo dei contaminanti;
  - b. dovrà essere garantita la periodica manutenzione di tutti gli impianti di aspirazione dei vapori del cuocitore, dell'aria degli ambienti interni e di abbattimento delle emissioni aeriformi a servizio delle sorgenti di emissione puntuale, al fine di assicurare l'adeguata efficienza degli stessi;
  - c. al fine di contenere le emissioni diffuse, dovrà essere prevista la periodica pulizia dei piazzali e della viabilità interna all'impianto e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti previsti nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;





8. al fine di ridurre l'utilizzo di risorsa idrica, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e adottate le necessarie tecnologie che consentano di ottimizzare e, ove possibile, riutilizzare, i reflui di impianto, sia di processo che di origine meteorica. Tutte le opere di scarico idrico dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti e degli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico. In particolare, come indicato dal Consorzio per la zona di sviluppo industriale Chilivani Ozieri, con nota prot. n. 118 del 22.7.2015:
  - a. all'avvio dell'esercizio dell'impianto dovranno essere trasmesse a detto Consorzio i certificati di analisi relativi ai reflui di processo;
  - b. dovrà essere realizzato un apposito vano ove installare un opportuno strumento di misura del refluo scaricato, che garantisca il libero accesso agli operatori del Consorzio per l'effettuazione delle attività di lettura con annesso pozzetto di ispezione;
9. in sede di AIA, di concerto con l'ARPAS, dovrà essere definito, in dettaglio, il piano di monitoraggio e controllo di tutte le componenti ambientali che preveda le metodologie, le tempistiche e la localizzazione dei punti di controllo, in particolare, dei materiali in ingresso all'impianto, del rumore, delle emissioni idriche e aeriformi, sia convogliate che diffuse (compresa l'analisi delle sostanze odorigene ed, eventualmente, di microinquinanti organici), della qualità dell'aria, del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. Come anche riportato nelle osservazioni allegate alla nota dell'ARPAS prot. 12533-2016 del 18.4.2016, dovrà essere valutata l'opportunità di effettuare una campagna di monitoraggio preliminare al fine di consentire la caratterizzazione della composizione delle emissioni e, dunque, definire il set analitico completo da monitorare;
10. il previsto sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME), le cui caratteristiche dovranno essere definite in sede di AIA, dovrà essere collegato in web-service con il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);
11. considerate le dichiarazioni del proponente, qualora soggetti terzi, pubblici o privati, manifestassero l'intenzione di realizzare e sfruttare un possibile sistema di teleriscaldamento, dovrà essere garantita la disponibilità alla fornitura dell'energia termica in esubero rispetto al fabbisogno dell'impianto di trasformazione SOA;



12. in fase di cantiere, eventuali esuberi di terre e rocce da scavo non riutilizzabili in situ dovranno essere inviati a impianti di recupero autorizzati, preferibilmente escludendo l'alternativa dello smaltimento in discarica;
13. tenuto conto del parziale interessamento di aree della rete Natura 2000, al fine di tutelare le specie faunistiche durante il periodo di riproduzione, i lavori di realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete pubblica non dovranno effettuarsi nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 luglio;
14. in sede autorizzativa dovrà essere acquisita l'idonea documentazione ai fini antincendio relativa al progetto;
15. in fase di gestione operativa dell'impianto, dovrà essere elaborato e trasmesso, con cadenza annuale, alla Provincia di Sassari e all'ARPAS, un report (i cui contenuti dovranno essere definiti in sede di AIA) che riassume tutti i principali dati di funzionamento dell'impianto;
16. prima della realizzazione delle opere, dovranno essere trasmessi allo SVA, all'ARPAS e alla Provincia di Sassari, gli elaborati e/o atti tecnico-amministrativi che recepiscono le prescrizioni sopra rappresentate. Per ogni eventuale modifica che dovesse intervenire in sede autorizzativa rispetto al progetto preso in esame, dovrà essere richiesto al predetto SVA il parere circa l'assoggettabilità alle procedure in materia di VIA.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere tecnico del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento in esame denominato "Impianto di trasformazione sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in Comune di Ozieri (SS)" proposto dalla Società Render s.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione integrata ambientale le prescrizioni sopra descritte, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il



Comune di Ozieri, la Provincia di Sassari, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru